

# La disinformazione sull'EUTR può costare cara all'operatore

Il Regolamento europeo sul commercio del legno (EUTR) prevede l'adozione da parte degli operatori del cosiddetto Sistema di dovuta diligenza. I controlli fin qui effettuati dai Carabinieri forestali hanno evidenziato una conoscenza spesso scarsa o insufficiente delle norme da seguire

Davide Paradiso, Conlegno - Business Development Manager

Dall'inizio del 2019 Conlegno ha ricevuto in forma volontaria diverse segnalazioni dagli operatori italiani in merito ai controlli subiti dai carabinieri forestali. Nella maggior parte dei casi gli operatori sono apparsi disinformati o, meglio, poco informati rispetto a cosa significa impostare e mantenere un "Sistema di dovuta diligenza" conforme a quanto previsto dall'EU Timber Regulation (Regolamento Ue 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati) al fine di evitare spiacevoli inconvenienti.

I controlli che attualmente vengono condotti dai Carabinieri forestali riguardano la tenuta dei registri, l'applicazione

*Il Regolamento EUTR prevede una serie di procedure per ridurre al minimo l'introduzione di legno e derivati di provenienza illegale sul mercato europeo*



della "dovuta diligenza" su determinati prodotti importati (ad esempio pellet, legna da ardere, ecc.) per i quali oltre alla documentazione raccolta dai fornitori, viene richiesta la conoscenza della legislazione applicabile dei Paesi terzi, l'analisi del rischio condotta, la valutazione conclusiva sulla base della quale l'operatore ha deciso di procedere con l'importazione.

Il tema merita un approfondimento. Vediamo di fare un po' di chiarezza.

## 1. COS'È UN SISTEMA DI DOVUTA DILIGENZA?

Nel rispetto del Regolamento EUTR si tratta di quell'insieme di misure e procedure atte ad attestare le azioni messe in atto dagli operatori al fine di **minimizzare il rischio** di introduzione di legno e derivati (carta) di **provenienza illegale** sul mercato europeo.

Tali misure e procedure devono comprendere le fasi di accesso alle informazioni, analisi del rischio, eventuali azioni di mitigazione del rischio stesso. Solo in caso di evidente rischio trascurabile, l'operatore può decidere di procedere con l'acquisto e l'immissione sul mercato europeo del prodotto sotto Regolamento EUTR. Va ricordato, qualora fosse ancora opportuno, che **il processo di dovuta diligenza deve concludersi prima dell'effettivo sdoganamento del-**



Davide Paradiso

## la merce sul mercato europeo.

Un Sistema di dovuta diligenza è completo e nel rispetto dell'EUTR solo quando risultano evidenti (nel senso di documentabili) tutte le fasi, e cioè:

- **Accesso alle informazioni** - Evidenze riguardanti la richiesta documentale rivolta ai fornitori e relativa al rispetto della legislazione applicabile nel Paese/i terzo/i; evidenze relative ai documenti raccolti; evidenze della conoscenza della legislazione applicabile; evidenze del processo di aggiornamento relativo ai parametri di rischio per quel Paese/i.
- **Analisi del rischio** - Deve essere documentato il processo relativo all'analisi del rischio condotta per il singolo approvvigionamento che si intende importare. A parità di condizioni (stessa provenienza, specie, supply chain, ecc.) l'analisi del rischio può essere ritenuta valida per 12 mesi, per cui a una sin-

gola analisi potranno fare capo medesimi approvvigionamenti nel corso dei 12 mesi. Per lo stesso periodo, occorre dimostrare di essere aggiornati rispetto al punto precedente.

- Nel caso di evidenza di uno specifico rischio, l'operatore dovrà essere in grado di documentare le azioni di **mitigazioni del rischio** poste in essere (ad esempio richiesta di documentazione aggiuntiva, audit in loco, ecc).
- Al termine del processo di analisi del rischio (con o senza azioni di mitigazione) l'operatore dovrà essere in grado di **attestare la propria valutazione conclusiva**, vale a dire rischio trascurabile o meno e i motivi che lo hanno portato a tale conclusione.

## 2. COSA SI RISCHIA IN CASO DI DOVUTA DILIGENZA ASSENTE O CARENTE?

Spesso l'operatore poco informato **riduce la propria dovuta diligenza** alla fase di raccolta documentale senza mantenere l'evidenza del processo di analisi e delle valutazioni conclusive adottate (che tra l'altro devono essere rese disponibili in azienda per i 5 anni successivi). Questa situazione è stata riscontrata più volte durante i controlli sempre più attenti da parte dei carabinieri forestali.

È pertanto utile ricordare che anche per una **carente dovuta diligenza**, non conforme a quanto previsto dall'EUTR, l'operatore potrebbe ricadere nelle violazioni di cui all'art. 6 del D. Lgs. n.178/2014 con sanzioni amministrative pecuniarie che possono arrivare fino ad un massimo di **1 milione di euro**.

## 3. I PRODOTTI CERTIFICATI SONO ESENTI DA TALI PROCEDURE?

Queste riflessioni e gli opportuni accorgimenti valgono in ugual modo per le aziende certificate e i **prodotti certificati FSC® e/o PEFC**, le aziende e i pro-

## Conlegno, l'importanza di essere Monitoring organization

Conlegno – Consorzio Servizi Legno Sughero – è Monitoring organization (Mo) riconosciuta dalla Commissione europea dal 19 agosto 2013.

Essere una Monitoring organization significa poter fornire agli operatori interessati un Sistema di dovuta diligenza conforme a quanto previsto dall'EUTR. Le Monitoring organization vengono controllate ogni due anni dalle Autorità competenti preposte e l'ultimo controllo, effettuato a ottobre 2018, ha dato esito positivo.

Gli operatori hanno l'obbligo di rispettare l'EUTR e possono o adottare il Sistema di dovuta diligenza di una Monitoring organization oppure agire in autonomia. In quest'ultimo caso l'operatore dovrà essere in grado di dimostrare che il Sistema adottato è equivalente a quello di una Monitoring organization.

Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail a: [davide.paradiso@conlegno.eu](mailto:davide.paradiso@conlegno.eu)



dotti sotto **schemi di verifica di legalità** (VLO, OLB, LHV, ecc.), o i prodotti accompagnati da **certificati "Due Diligence System"** emessi da altre **Monitoring organization** su prodotti di fornitori ubicati in Paesi terzi.

Anche in queste situazioni **l'operatore**

**non è esente dalle procedure di dovuta diligenza**. E teoricamente dovrebbe essere facilitato nel poter recuperare le informazioni, condurre e concludere le proprie analisi, con lo scopo che possano essere illustrate e messe a disposizione in caso di controlli. ●

*Il processo di dovuta diligenza deve essere concluso prima dello sdoganamento della merce sul mercato europeo*

